

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3294

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SARDELLI

Istituzione di una Commissione parlamentare  
di inchiesta sull'attività dei consorzi di bonifica

*Presentata il 17 ottobre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività svolta dai consorzi di bonifica tende sempre più ad espandersi fuori dei limiti previsti dalla legge fondamentale in materia, il regio decreto n. 215 del 1933, meglio noto come « legge Serpieri ».

I consorzi stessi asseriscono essersi modificato il concetto di bonifica, anche quello di bonifica integrale così in voga negli anni trenta; al punto che oggi si occupano di difesa del suolo, di ambiente, di ciclo delle acque, compiendo opere che non erano certo presenti al legislatore del 1933 ed entrando in collisione con attività, funzioni e compiti di altri enti quali province, regioni, autorità di bacino, comunità montane.

C'è anche da chiedersi se abbia ancora un senso mantenere in vita tali enti o se la semplificazione cui si tende nella vita

amministrativa non porti naturalmente alla loro soppressione.

In particolare risulta oggetto di polemiche l'imposizione compiuta dai consorzi. Pronunce dei massimi livelli della giustizia ordinaria hanno sancito che il contributo può essere applicato solo ove vi sia, per il proprietario dell'immobile, « un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso » (Corte di cassazione, I sezione civile, 9 ottobre 1992, sentenza n. 11018). La nozione di « vantaggio » è stata perspicuamente definita dalla sentenza n. 8960 della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 ottobre 1996: « Non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione (...). Il vantaggio

può essere generale (cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che ricavano, tutti, il beneficio) ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiato, che è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica e cioè tradursi in una "qualità" del fondo ».

È tutta da verificare la rispondenza del comportamento dei consorzi (in quanto enti impositori di contributi) ai presupposti delineati dalla giurisprudenza, essendo ripetutamente apparsa un'immotivata volontà impositiva *extra legem* particolarmente nei confronti di proprietari extragricoli che nessun vantaggio traggono dalle opere di bonifica perché nessun incremento di valore fondiario ne ricavano per i loro immobili. Significativa al riguardo è la lunga serie di vertenze (da quest'anno la competenza a decidere in tema di contributi di bonifica è delle commissioni tri-

butarie), e insieme di proteste anche popolari nei confronti dell'imposizione e della gestione dei consorzi di bonifica.

Non può quindi oggi il Parlamento esonerarsi dall'analisi dell'attività e del concreto comportamento dei consorzi di bonifica, anche in relazione alla loro potestà impositiva, all'equilibrio fra risorse ed opere, al rispetto delle previsioni di legge in ordine alle opere da essi attuate. Da ciò l'esigenza di una commissione parlamentare di inchiesta, che seriamente esamini la questione, che non tocca più — come un tempo poteva essere — gli aspetti agricoli, oggi passati in secondo piano, ma la molteplicità delle attività svolte dai consorzi, in tema di opere pubbliche, di strade, di tutela dell'ambiente, di ciclo delle acque, di utilizzo delle risorse.

La presente proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, specificandone i compiti (articolo 1) che riguardano molteplici aspetti: amministrativi, di lavori pubblici, di territorio, di ambiente, fiscali e parafiscali. Si individua in trenta il numero dei componenti, per metà appartenenti a ciascun ramo del Parlamento (articolo 2). La modalità della raccolta delle testimonianze e dell'acquisizione di atti e documenti, anche in ordine alla secretazione, sono disciplinate dall'articolo 3. L'organizzazione interna dei lavori è disciplinata dall'articolo 4.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione e compiti).*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività svolta dai consorzi di bonifica, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare l'attività svolta dai consorzi di bonifica, particolarmente in relazione alle funzioni ad essi affidate dalla legislazione vigente, accertando l'eventuale svolgimento di compiti non previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni;

b) accertare la corrispondenza tra l'entità dei tributi acquisiti dai consorzi di bonifica e le opere realizzate;

c) acclarare eventuali abusi, irregolarità, violazioni di legge sia nell'imposizione sia nella riscossione dei contributi di bonifica, anche in relazione a pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;

d) verificare situazioni anomale, relativamente sia all'uso dei contributi sia alla progettazione, costruzione e gestione delle opere;

e) valutare l'opportunità di trasferire ad altri enti funzioni attualmente facenti capo ai consorzi di bonifica;

f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e trasparente l'attività dei consorzi di bonifica, per rimuovere le disfunzioni accertate e per garantire il rispetto, nello svolgimento dell'attività dei consorzi stessi, dei compiti ad essi assegnati dalla legge;

g) riferire al Parlamento sui lavori svolti.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data dell'insediamento e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi tre mesi.

3. La Commissione procede alle indagini, agli esami e ai riscontri con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 2.

*(Composizione).*

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

*(Testimonianze e acquisizioni di atti).*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione acquisisce copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione provvede a garantire il mantenimento del regime di segretezza.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non siano divulgati, in ogni caso ricomprendendovi quelli relativi a procedimenti giudiziari in fase di indagini preliminari. I componenti la Commissione, il personale addetto ed ogni altra persona che collabora o compie la formalizzazione di atti di inchiesta, ovvero ne viene a

conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda tali atti e documenti.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto e la diffusione di tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 4.

*(Organizzazione).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti, prima dell'inizio dei lavori. La Commissione può organizzare i lavori anche attraverso comitati, costituiti ai sensi del regolamento stesso.

2. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione si riunisce in seduta segreta.

3. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni ritenute necessarie. Fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.





€ 0,26



\*14PDL0036740\*